



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

C.C.

Numero: 39

Data: 24/11/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 39 Numero 24/11/2014

OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 12

Totale assenti : 1

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco-presidente, nel corso di un breve intervento, riferisce che il servizio pubblicità e pubbliche affissioni, gestito mediante concessione da un soggetto in possesso dei requisiti di legge, verrà a scadere il prossimo 31 dicembre.

Al riguardo, dopo aver precisato che il termine indicato corrisponde a quello dell'ultima proroga (in quanto l'originaria scadenza era fissata al 31 dicembre 2008), ricorda che il differimento della concessione "era dipeso dal fatto che un'ipotesi di soppressione dell'imposta, emersa a fine 2011 in sede di riordino della materia impositiva, aveva sconsigliato l'avvio della procedura di gara".

Ciò premesso, il relatore soggiunge: "I "ripensamenti" dell'esecutivo emersi in seguito -che anziché definire un orientamento certo, delineano prospettive di difficile interpretazione- non lasciando, per il momento, intuire quale possa essere la sorte dell'imposta sulla pubblicità, giustificano -se non altro- l'avvio della procedura di riaffidamento della concessione. Per cui l'adempimento in esame, oltre ad essere necessario, è propedeutico allo svolgimento della gara che -in assenza di fatti nuovi- andremo ad esperire.

A tale proposito, prima di concludere, accennando al contenuto del bando, riferisce che il valore a base di gara, previsto in euro 4.500, corrisponde all'attuale introito.

In assenza di ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 31/12/2014 scade il contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in essere con la ditta ICA Srl con sede legale in Roma;

RITENUTO, pertanto, procedere mediante procedura aperta alla concessione di tale servizio a valere per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019, ai sensi degli artt. 3 e 55 del D. Lgs. 163/2006;

VISTO lo schema di capitolato speciale d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

ACQUISITI al riguardo i pareri tecnico e contabile, previsti dall'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000:

VISTO il D. Lgs 12/04/2006, n. 163;

VISTO il Testo Unico n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge, statuto e regolamenti dai n. 11 consiglieri oltre al sindaco (totale n. 12) presenti e voltanti

DELIBERA

- 1) di RICHIAMARE E CONFERMARE quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;
- 2) di APPROVARE l'allegato schema di capitolato speciale d'oneri per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- 3) di DARE mandato al responsabile dell'area affari generali di effettuare tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione inerenti l'approvazione del bando e l'indizione della gara;
- 4) di DARE ATTO che il responsabile dell'area economico finanziaria provvederà alla sottoscrizione del contratto;
- 5) di STABILIRE che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate nello schema di **capitolato (all. sub. "A")**;
- 6) di DARE ATTO che, in ordine al presente deliberato, risultano preliminarmente e positivamente acquisiti i pareri tecnico e contabile, previsti dall'art. 49 del T.U. n. 267/2000, tutti favorevolmente espressi;
- 7) DARE ATTO che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà semplicemente pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi;
- 8) di DARE ATTO che il Segretario Comunale, sulla scorta dei pareri acquisiti, attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamenti;

9) di DARE INFINE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dopodiché

Il Consiglio Comunale

attesa l'urgenza di provvedere in tempi rapidi ai fini dell'espletamento della gara e dell'affidamento dell'appalto entro il prossimo 31 dicembre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge, statuto e regolamenti dai n. 11 consiglieri oltre al sindaco (totale n. 12) presenti e voltanti

DELIBERA


1). DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.



Il Sindaco
Filippi dott. Aurelio




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: _____ APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì




Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/11/2014:

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 24/11/2014



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



Allegato "A"
COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

Consiglio comunale
Dott. Vitali
IL SINDACO COMUNALE
(Dott. Vitali)

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.
PERIODO 01.01.2015- 31.12.2019.**

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato d'oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, compresa la materiale affissione dei manifesti, di cui al Capo I del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la disciplina dettata dall'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 nonché l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza della stessa dal 01.01.2015 e scadenza al 31.12.2019.


Alla scadenza del periodo, sopra indicato, la concessione si intenderà cessata senza obbligo di alcuna disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune, e non potrà essere rinnovata senza espressa deliberazione/determinazione del competente organo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Resta stabilito che la concessione si intende risolta "ipso - jure", senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà restituire al Comune di Ome tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti, compresi quelli di nuovo apporto in perfetto stato d'uso.

Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune, o al concessionario subentrante, gli atti insoluti, od in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferente il contratto scaduto. Inoltre, il concessionario dovrà consegnare al Comune la banca dati informatica e cartacea degli impianti e dei contribuenti come previsto al successivo art.12. In caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ART. 3 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO – SUBAPPALTO

La gestione del servizio è affidata in concessione a canone fisso annuo a favore del Comune, oltre all'aggio del% (in base alle risultanze di gara) sugli introiti oltre i 10.000,00 € annui.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti al servizio previsti dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le "potestà pubbliche" relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

Il concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.

Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

Nel caso durante la vigenza del contratto dovesse entrare in vigore, in sostituzione dell'imposta pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, l'IMU secondaria prevista dal D. Lgs. 23/2011, il Comune si riserverà di risolvere la concessione, oppure di proseguirla con riferimento ai nuovi tributi istituiti se il presupposto, la base imponibile e le tariffe applicabili non subiranno sostanziali modifiche.


Non è consentito il subappalto.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio, al netto di IVA, in favore del concessionario è determinato da un canone fisso annuo stabilito in € (risultante dalla gara), oltre all'aggio contrattuale nella misura del % (per cento) risultante dalla gara, da applicarsi sul valore lordo dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione riscossi eccedente i 10.000 € annui.

Il concessionario garantisce in ogni caso al Comune l'introito, di un minimo garantito annuo stabilito in Euro (misura risultante dalla gara) al netto dell'aggio di riscossione per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Saranno a carico del concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e riscossione.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ART. 5 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

Il concessionario corrisponderà al Comune il canone fisso annuo in quattro rate trimestrali di uguale importo, da versarsi alla Tesoreria Comunale entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio. L'eventuale conguaglio relativo all'aggio dovrà essere effettuato in sede di consuntivo e sulla base delle riscossioni risultanti dal conto di gestione che il concessionario è tenuto a rendere entro il 30 gennaio dell'anno successivo. La quota eventualmente risultante dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Contestualmente al conto di gestione il concessionario deve trasmettere al Comune distintamente per ciascun tributo oggetto della concessione, certificazione (debitamente firmata da chi ne abbia la competenza e la responsabilità), riepilogativa che dovrà corrispondere a quella analitica da consegnare su richiesta dell'Ente relativa alle riscossioni, distinguendo le riscossioni derivanti dall'attività ordinaria da quelle conseguenti all'attività di recupero, ai rimborsi eventualmente disposti nonché l'annualità di riferimento della imposta e dei diritti.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'indennità di mora del 5% oltre l'interesse legale corrente.

Le somme tardivamente versate possono inoltre essere recuperate dal Comune attraverso il prelievo della cauzione o attraverso il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ferma restando la possibilità di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto e inviare segnalazione al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

Rimane salvo il diritto del Comune di far valere il maggior danno subito dal ritardo nell'adempimento.

ART. 6 – CAUZIONE

Il concessionario a garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione è tenuto a prestare, all'atto della stipula del contratto avente per oggetto la concessione del presente capitolato, una cauzione costituita in base alle norme dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 il cui ammontare deve essere pari al 10% del minimo garantito complessivo per i cinque anni a favore dell'ente determinato con l'aggiudicazione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore del Comune.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957 – 2°



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

comma – del Codice Civile, nonché l'operatività delle garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione e dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione e alla riconsegna della banca dati e degli impianti.

Alla scadenza della concessione la cauzione sarà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto. Detta cauzione non verrà comunque svincolata se non sarà assolto l'obbligo previsto dall'art. 12 punto 10) del presente capitolato.

ART. 7 – COSTITUZIONE DELL'UFFICIO – RECAPITO PER LE AFFISSIONI - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio in Ome; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, di cui al precedente comma, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale di Ome.

Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio Rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni.

Al Rappresentante del Concessionario sono affidate le funzioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 507/1993.


Il Rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Il Concessionario è tenuto ad avere un recapito nel territorio comunale di Ome per gli utenti del servizio di affissione e per ottenere ogni informazione riguardante l'imposta sulla pubblicità. Il recapito deve essere adeguatamente indicato con idonea insegna.

Il Concessionario è tenuto comunque ad assicurare un recapito telefonico per l'utenza, di ogni giorno feriale, di almeno otto ore al giorno.

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'utente la modulistica scaricabile da un sito internet del Concessionario stesso, oltre a una guida per l'utenza per l'istruttoria delle pratiche e la compilazione e spedizione della modulistica. Il concessionario si impegna a offrire all'utenza la possibilità di invio delle denunce e della documentazione tramite posta elettronica e fax o tramite una procedura web di facile utilizzo per l'utente, installata sul sito del concessionario stesso.

Il personale impiegato presso il recapito dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

sottoposto a training di aggiornamento a cura del concessionario.

Sarà compito del concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.

Presso il recapito e sul sito internet dovranno essere esposti e leggibili i seguenti dati riguardanti il Comune di Ome:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- gli orari e l'ubicazione del recapito del servizio affissioni;
- il recapito telefonico per l'imposta pubblicità e per le affissioni;
- la modulistica per le denunce dell'imposta pubblicità;
- la guida per l'utente per la compilazione e l'istruttoria delle pratiche.

Tali dati potranno essere "linkati" sul sito internet del Comune di Ome.

ART. 8 - INFORTUNI E DANNI - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura (sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto), derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

ART. 9 - VARIAZIONE DI TARIFFE

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora durante il corso della concessione dovessero apportarsi variazioni alle tariffe e alle disposizioni che regolano il particolare servizio, tali da incidere in misura pari o superiore al 10% dei proventi lordi, il minimo garantito convenuto dovrà essere raggugliato al maggior o minor ammontare delle riscossioni tenuto conto degli aumenti dei costi verificatisi dopo l'ultima revisione.

Qualora ciò sia consentito dalla legge, il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore e di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto a terzi senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, anche in forma parziale.

Pertanto il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso *ope legis*; non si considera cessione la semplice trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ART. 11 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'onori, ivi comprese tutte le spese contrattuali.

Il contratto verrà formalizzato tramite atto pubblico amministrativo.


L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella - Allegato B - di cui al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ART. 12 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario del servizio spettano i poteri e gli obblighi del funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. Lgs. 507/93.

Il Concessionario si obbliga a:

- 1) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della legge 27.7.2000, n. 212 (statuto del contribuente) e a rispondere, nel rispetto dei tempi e modi di legge e di regolamento, alle istanze del contribuente. Eventuali reclami degli utenti/contribuenti del pubblico servizio dovranno essere trasmessi per conoscenza al Comune tramite posta elettronica certificata, insieme all'illustrazione delle difese e delle spiegazioni addotte, fermi restando gli obblighi del concessionario in sede contenziosa;
- 2) tenere costanti contatti con la polizia Locale e con il Settore Finanziario – Ufficio Tributi del Comune tramite il proprio rappresentante;
- 3) organizzare i servizi di accertamento e di riscossione a propria discrezione, osservando le norme di legge in materia ed utilizzando, comunque, personale e mezzi idonei ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e potrà, per esigenze meccanografiche e amministrative, accentrare presso la propria sede principale o agenzia di zona l'elaborazione degli atti relativi, fermo restando l'obbligo della messa a disposizione del recapito come previsto al precedente art. 7;
- 4) gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione comunale.
- 5) ad inviare, almeno entro 20 (venti) giorni dalla scadenza per il pagamento, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente, in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario.



COMUNE DI OME


Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

- 6) provvedere a proprie spese e sul proprio sito, ad informare i cittadini sulle modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e di cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta e sul recapito istituito nel Comune per la gestione del servizio, come precisato all'art. 7;
- 7) comunicare tempestivamente, a proprie spese, ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamentari, delibere dell'Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio;
- 8) conservare in sede la documentazione amministrativa – contabile relativa a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza del Comune.
- 9) mantenere aggiornato l'inventario degli impianti utilizzati per il servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di spazio e di utilizzo, con indicazione delle categorie cui detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni, che deve esporre nella sede locale – insieme alle tariffe del servizio – per la pubblica consultazione.
- 10) trasferire e/o convertire, a proprie spese, gli archivi cartacei e/o informatici del concessionario a cui subentra, all'inizio della concessione; si impegna altresì a trasferire al Comune, o all'eventuale concessionario subentrante, entro 15 giorni dal termine della concessione, gli archivi cartacei e/o informatici (in formato excel o txt o altro formato leggibile con software "free") dei contribuenti dell'imposta pubblicità dell'ultimo anno con l'indicazione di tutti gli impianti esistenti, della loro ubicazione, dimensione e tipologia;
- 11) controllare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione comunale per la pubblicità fissa;
- 12) provvedere alla copertura della pubblicità abusiva, in modo che questa sia privata di efficacia pubblicitaria ed alla rimozione delle affissioni abusive, stendendo apposito verbale ai fini dell'applicazione delle sanzioni regolamentari;
- 13) segnalare alla Polizia Municipale del Comune ogni violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di pubblicità e di affissioni rilevata, per i provvedimenti di cui alla Legge 24.1.1981, n. 689 (per violazione di norme regolamentari) ed i conseguenti provvedimenti assunti dal concessionario;
- 14) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, ed ogni altra attività, così come indicato all'art. 14 del presente capitolato;
- 15) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, qualora richiesti;

ART. 13 – CONTABILITA', STAMPATI E BOLLETTARI, RISCOSSIONI E ACCERTAMENTI

Il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle norme regolamentari e legislative ed ai Decreti Ministeriali emessi in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per la riscossione dei tributi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a sue spese tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione dell'utenza; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

La gestione contabile del servizio comporta necessariamente:

1. Conto corrente postale. Il concessionario è tenuto ad attivare apposito conto corrente postale a questi intestato. I certificati di versamento, ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta dal Comune.

2. Tenuta di Bollettari, Registri, Elenchi e schedari in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti, indicati al punto 2 del comma precedente, deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

I documenti, previsti nei commi precedenti, possono essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Oltre alla predetta documentazione il concessionario deve provvedere altresì alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:

- a) dichiarazioni e commissioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 8 e 19 del decreto legislativo n. 507/1993, con la relativa attestazione di pagamento;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazione dei versamenti effettuati al comune e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale.

Al termine di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 gennaio successivo, con il rendiconto di gestione, i bollettari utilizzati, anche parzialmente devono essere consegnati al Comune, per gli opportuni controlli, e a disposizione della Corte dei Conti secondo le norme dalla stessa impartite, nonché per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal Comune, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di anni dieci dalla data dell'ultima operazione.


Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.

Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva relativamente ai tributi di cui al presente capitolato.

Le riscossioni per l'imposta di pubblicità, del diritto per le pubbliche affissioni, e, in ogni caso, la gestione del servizio, dovranno pertanto avvenire unicamente nel rispetto del D. Lgs. 507/1993, con particolare riferimento all'art. 12, e sue modificazioni e integrazioni, del presente capitolato d'oneri nonché delle norme stabilite dai regolamenti comunali.

ART. 14 – IMPIANTI AFFISSIONI

Il Concessionario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna dal Comune, gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster ecc...).



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

Previa indicazione del Comune, nell'ambito di detta attività, il Concessionario dovrà provvedere alla redazione del piano degli impianti pubblicitari, secondo le direttive della Giunta Comunale e dei Settori di Polizia Locale e Tecnico nonché alla eventuale ricollocazione di quegli impianti non più conformi alle previsioni di Piano.

L'attuale consistenza degli impianti sul territorio comunale è la seguente:

	200X140		140X200		300X200		200X100		200X200	
	MON	BIF								
VIA VALLE	1		2		1					
VIA MARTIGNAGO			2							
VIA CEREZZATA							1			
VIA DEI SABBIONI		2								
PIAZZA MORO									1	

Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti in deteriorato stato e ad effettuare le manutenzioni necessarie a garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui ai punti precedenti, nonché relative aggiunte.

Tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

Il Concessionario si impegna alla redazione del piano degli impianti, in accordo entro sei mesi dall'assunzione della gestione.

ART. 15 - RICHIESTE DI AFFISSIONI – GRATUITA' E RIDUZIONI

Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, secondo le norme di legge e/o regolamentari vigenti e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il comune.

Al concessionario sarà devoluto quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/93 a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del concessionario di massima tempestività nell'esecuzione della commissione.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario subordinata, per altro, al versamento anticipato dei diritti.

I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione. I reclami dovranno essere immediatamente trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale con le relative deduzioni del concessionario.

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

concessa. Entro giorni 5 dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti.

Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti; è altresì tenuto alla rimozione dei manifesti deteriorati.

Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 507/93.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna a provvedere a proprio carico, e in esenzione dei diritti, a tutte le affissioni dei manifesti del Comune e per le iniziative dal Comune stesse patrocinata e recanti il logo del Comune.

Per le affissioni dei partiti politici ed organizzazioni sindacali, saranno esentate dal pagamento dei diritti se provvederanno in proprio all'affissione negli appositi spazi messi a disposizione, a tale scopo, dall'Amministrazione Comunale. Godranno invece della riduzione del 50% se l'affissione dovesse essere commissionata al concessionario.

Per le affissioni a scopo istituzionale nulla sarà dovuto.

ART. 16 – PERSONALE


Per i servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi.

La condizione di cui al comma precedente costituisce obbligazione minima inderogabile.

Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, e si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore vigenti per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione. Tutti gli obblighi inerenti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale si impegna, inoltre, a richiamare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservano una condotta irreprensibile.

Gli oneri del personale, collaboratori ed incaricati saranno a totale carico della ditta concessionaria, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilità della medesima, talché nessun aggravio di spese deriverà al comune oltre a quelle dell'aggio contrattuale previsto dall'art. 4 del presente contratto

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune le generalità di tutto il personale addetto. Entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, il Concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del decreto legislativo 507/1993, cui sono attribuiti la funzione, i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio. E' altresì obbligo del Concessionario comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del predetto funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla sua nomina.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ART. 17 - RICORSI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

In caso di reclami scritti da parte degli utenti, il Concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Servizio Tributi che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito e adottare i conseguenti provvedimenti.

In ogni caso il concessionario è sempre e comunque tenuto a fornire chiarimenti ai contribuenti.

ART. 18 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Settore Finanziario - Ufficio Tributi - del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolgendo una funzione di indirizzo, e sovrintende sulla gestione, vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di Legge, Regolamentari e di Capitolato.

L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento, previo preavviso, disporre ispezioni e controlli, nonché richiedere documenti ed informazioni, sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali. A tal fine il Concessionario deve fornire tutta la propria collaborazione consentendo, in ogni momento, il libero accesso agli uffici da parte degli incaricati del Comune. Di tali ispezioni verrà redatto apposito verbale.


Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni, che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante dal presente capitolato, il Comune provvederà a contestare gli addebiti. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a.r., o tramite PEC, al concessionario, che dovrà rispondere entro 10 (dieci) giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali ed attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Eventuali responsabilità a carico del concessionario, non rilevate dal Comune, non esonerano lo stesso dalle medesime.

ART. 19 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX D. LGS. 196/2003

È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di titolare del trattamento ai sensi della sopra citata normativa.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

ART. 20 – PENALITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, nel caso di omesso o tardivo versamento trimestrale dei tributi e diritti incassati, di seguito si applicano le penalità per inadempimenti del servizio.

La mancata messa a disposizione dei contribuenti di un sito, di un numero di telefono attivo almeno 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì (salvo i giorni festivi), di un numero di fax, di una casella di posta elettronica, comporta l'applicazione di una penale di € 10,00 per ogni giorno di mancata messa disposizione di ciascuno di tali strumenti.

Per qualsiasi altra inadempienza rilevata rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a Euro 150,00= (centocinquanta) per ciascuna violazione accertata. Se l'inadempienza verte sul mancato rispetto della data di riversamento delle somme verranno inoltre applicati gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di punti 5 (cinque).

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo di raccomandata a.r., o tramite PEC, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal termine della procedura di contestazione.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 11.09.2000, n. 289.

Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione e dichiararlo risolto.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di decadenza di cui all'art.13 del D.M. 11.09.2000 n.289.

ART. 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà dichiarare la decadenza e la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle ipotesi di seguito elencate, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:

- 1) per la cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000) ;
- 2) per non aver iniziato il servizio alla data fissata, o per avere sospeso il servizio;
- 3) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- 4) per non aver prestato o non avere reintegrato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- 5) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a insindacabile giudizio del Comune;

- 6) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- 7) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e per mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 8) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97;
- 9) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;
- 10) per mancata istituzione del recapito per le affissioni e per le richieste di informazioni come indicato nel presente capitolato;
- 11) quando il concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
- 12) per fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

La decadenza della gestione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte dal Responsabile del Settore Finanziario – Ufficio Tributi - del Comune.

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione, ed è tenuto alla consegna della documentazione e degli impianti utilizzati per il servizio.

In assenza di tale adempimento il Responsabile del Settore Finanziario – Ufficio Tributi - diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso. In tal caso il Comune potrà altresì non provvedere alla restituzione della cauzione prestata e si avvarrà su di essa per il risarcimento di eventuali danni da esso patiti per il comportamento colposo del concessionario.


ART. 22 – RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Il servizio della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non può essere sospeso o abbandonato, salvo quanto contemplato dall'art. 1218 del Codice Civile. A far data dall'inizio della gestione il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione stessa.

Il servizio di accertamento e riscossione, e materiale affissione dei manifesti dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità ed il Concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni.

Il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi sia al Comune, sollevando lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale.

Risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività di gestione, compreso il mancato servizio verso i committenti, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto o compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia
Ufficio Ragioneria

A tal fine il concessionario almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa della RCT con compagnia di primaria importanza che tenga indenne l'Amministrazione per qualunque causa pendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00= (unmilione).

Saranno comunque a carico del Concessionario tutte le spese derivanti da eventuali procedimenti giudiziari.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che insorgessero tra Comune e Concessionario, in esecuzione del presente capitolato che ne regola la concessione, ove non risolte bonariamente, è individuato quale foro competente il Tribunale di Brescia.


ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

ART. 25 - NORME FINALI

Le presenti norme, parte essenziale della concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazioni, ed il capitolato dovrà essere allegato ai documenti di gara a pena l'inammissibilità dell'offerta.

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n. 212, del D.M. delle Finanze 26 aprile 1994, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17 NOV. 2014
Ome,



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17 NOV. 2014
Ome,



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella